



268/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere
Dott.ssa Alessandra Sanguigni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n.80804
dall'Avv. Marta Proietti Ragonesi nata a Viterbo il
08.10.1984 e residente in Viale Fiume n. 54 con
domicilio Professionale in Viterbo Via della Sapienza
n. 19, nella sua qualità di Amministratrice di
sostegno di **XX** (c.f. omissis)
nata a omissis il omissis e residente in omissis, via
omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario
Orsini ed elettivamente domiciliata presso lo studio
legale, in Roma, via della Giuliana n. 70 e Castel
Sant'Elia (VT) via del Santuario n. 96, giusta
autorizzazione del Giudice Tutelare di Viterbo;
Contro

INPS in persona del l.r.p.t, sede legale Roma via

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Ciro il Grande 21 e Direzione Provinciale di Ascoli
Piceno, non costituito;

per accertare il diritto, in qualità di orfana
maggioirennne inabile al lavoro, alla pensione di
reversibilità del proprio padre defunto YY,

già titolare di pensione ordinaria diretta
quale dipendente pubblico, con condanna al pagamento
dei ratei con decorrenza di legge, oltre interessi e
rivalutazione, con vittoria di spese competenze ed
onorari.

Visto il ricorso introduttivo e gli atti di causa;

Vista l'ordinanza n.46/2026 di questa Sezione;

Uditi all'udienza odierna l'avv. Mario Orsini per la
ricorrente, per l'INPS nessuno comparso.

Considerato in

FATTO

1. La ricorrente, per il tramite
dell'amministratore di sostegno indicata in epigrafe,
chiede il riconoscimento del diritto a percepire la
pensione di reversibilità, in qualità di orfana
maggioirennne inabile del *de cuius*, ritenendo che,
quando il genitore era in vita, sussistesse il diritto
al mantenimento da parte del padre, al riguardo
inadempiente, e che quindi dovesse essere
riconosciuta la vivenza a carico, quale requisito

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

indispensabile per ottenere la reversibile.

2. Al riguardo, nel ricorso è stato evidenziato che:

- la signora XX è affetta da una disabilità e dal 2018 le è stata riconosciuta l'invalidità civile al 100% con inabilità lavorativa e necessità di un accompagnatore;
- percepisce la pensione di invalidità di circa euro 1.250 al mese e l'indennità di accompagnamento;
- dalla separazione consensuale dei propri genitori ha convissuto insieme al padre ad omissis, Via omissis n. omissis e la madre ha sempre contribuito al mantenimento della figlia non autosufficiente economicamente;
- ma nel settembre 2018 XX ha interrotto la difficile convivenza a casa del padre, per andare a vivere insieme alla madre signora ZZ;
- dopo il trasferimento presso la casa della madre ZZ, peraltro al quarto piano di una palazzina sprovvista di ascensore, l'interessata si è trasferita presso la struttura di omissis a omissis per ricevere le terapie necessarie;
- in seguito alla nomina dell'Amministratore di sostegno, si è provveduto a trovare una abitazione

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

più idonea alla signora XX, in un appartamento posto al piano terreno che consentisse l'attivazione di un percorso di autonomia e autosufficienza;

-dalla data del trasferimento, il padre YY non aveva più provveduto ad alcun tipo di contributo per il mantenimento necessario per far fronte alle onerose spese di cui l'invalida aveva necessità (affitto, spese mediche, vitto e utenze, assistenza domiciliare...);

-il 27 febbraio 2023 aveva proposto ricorso al Tribunale civile di Ascoli Piceno, al fine di ottenere il decreto presidenziale che disponesse ai sensi dell'art. 316 bis c.c. il mantenimento a carico del padre, chiedendo il versamento direttamente alla ricorrente la somma di euro 700,00 mensili, ma, a causa del decesso del padre convenuto in data omissis, il giudizio era stato dichiarato estinto.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. In riscontro alla domanda inoltrata all'INPS, l'Istituto previdenziale aveva denegato la richiesta di pensione di reversibilità, sulla base della mancanza della prova della vivenza a carico del padre: in ragione di ciò, l'attuale ricorso.

4. Con ordinanza n.46/2026 è stato disposto il rinnovo della notifica al convenuto, non risultando in atti la prova della notifica del ricorso.

5. All'odierna udienza l'INPS non risulta costituito, pur avendo parte ricorrente provveduto a notificare il ricorso e la citata ordinanza, in data 29 marzo 2026, depositandone prova in atti in data odierna.

6. All'odierna udienza l'avv. Orsini si è riportato ai propri scritti difensivi.

7. Al termine, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

8. L'odierna controversia riguarda il diritto della ricorrente a percepire la pensione di reversibilità del defunto padre, in qualità di figlia maggiorenne invalida al 100%, e nello specifico sulla sussistenza del requisito necessario della vivenza a carico e quindi del mantenimento da parte del padre inadempiente.

9. In primo luogo, va dichiarata la contumacia dell'INPS, avendo riscontrato la regolarità della notifica.

10. Nel merito, al fine di inquadrare la fattispecie, va succintamente richiamata la normativa di settore ed i requisiti per accedere al beneficio. Il diritto degli orfani maggiorenni, del dipendente civile, militare o del pensionato, a percepire la

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

pensione di reversibilità è disciplinato dall'art. 82 del D.P.R. 29/12/1973 n. 1092, al sussistere di precisi requisiti, quali l'inabilità a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, e lo status di conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.

Nel caso in esame, ciò che è in contestazione è il requisito della vivenza a carico, mentre non contestato è il requisito dell'inabilità a proficuo lavoro, locuzione così indicata dalla giurisprudenza, nel composito quadro normativo di cui all'art. 82 predetto e agli artt. 2 ed 8 della legge n.222/1984, nell'ambito del processo di armonizzazione di cui alla legge n.335/1995.

11. Difatti, il diniego dell'INPS è basato sulla mancata prova del mantenimento a carico del padre che avrebbe dovuto concorrervi assieme alla madre, ma che, dopo il trasferimento della figlia nell'abitazione dell'altro genitore e poi in altra sistemazione più congrua, asseritamente non ha più provveduto ad alcun tipo di contributo per il mantenimento necessario per far fronte alle onerose spese di cui l'invalida necessitava quotidianamente, quali: spese mediche, spese per assistenza domiciliare, nonché spese per vitto e alloggio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Tant'è che era stato proposto, in data 27.02.2023, ricorso al Giudice ordinario ex art. 316-bis c.c. per mancato versamento dell'assegno di mantenimento, per il riconoscimento del diritto al mantenimento, giudizio estinto per la morte del *de cuius* il 28-3-2023, ad un mese dal ricorso.

11.1. Nel caso in esame, l'interessata con handicap grave è disabile al 100% e, come specificato, il punto non è in contestazione, avendo anche l'amministratore di sostegno e percependo peraltro la pensione di inabilità.

Va sottolineato che "la percezione, da parte del figlio maggiorenne portatore di handicap grave, di una pensione di invalidità o di indennità di accompagnamento non esclude né riduce l'obbligo del genitore non convivente di contribuire al mantenimento del figlio stesso. Tali provvidenze hanno natura meramente assistenziale e non sostituiscono il dovere genitoriale di mantenimento. Le provvidenze economiche riconosciute dallo Stato in favore dei soggetti invalidi (pensione di invalidità, di inabilità, indennità di accompagnamento) sono destinate a compensare la condizione di svantaggio della persona e non a sollevare i genitori dagli obblighi di mantenimento, cura, educazione e

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

istruzione del figlio disabile (Corte d'Appello Bologna, Sez. I, sentenza 16 giugno 2025 n. 1065).

11.2. Il punto controverso per l'INPS, si ripete, è il mantenimento abituale da parte del padre, cioè la vivenza a carico, che l'Istituto nel provvedimento negativo ritiene non concretamente comprovato.

Il mantenimento dei figli trova tutela anche a livello costituzionale, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione, dove è indicato come un dovere e diritto dei genitori.

Orbene, ai sensi dell'art. 315-bis c.c., entrambi i genitori, hanno l'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente la prole, in proporzione alle rispettive sostanze, in base al principio di proporzionalità, ai sensi del successivo art. 316-bis c.c..

11.3. Di recente, la Corte di Cassazione ha anche affermato che, in tema di assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, il diritto al mantenimento a carico dei genitori sussiste soltanto se il figlio, ultimato il percorso formativo, dimostri di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, con conseguente onere

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

obatorio a suo carico. Tale principio trova applicazione anche nei confronti del figlio maggiorenne portatore di handicap o disabilità, la cui condizione giuridica è equiparata a quella dei figli minori unicamente se sussista il presupposto dell'handicap grave ai sensi della L. n. 104 del 1992, articolo 3, comma 3, ossia se la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. In caso contrario, la condizione giuridica del figlio è assimilabile allo status dei figli maggiorenni, con la conseguenza che anche il figlio maggiorenne non autosufficiente e affetto da handicap non grave è onerato della prova della ricerca diligente di una occupazione confacente, idonea a renderlo in tutto o in parte economicamente autosufficiente, tenuto conto che nella società attuale anche chi è affetto da handicap o disabilità ha la possibilità di essere inserito nel mondo del lavoro, nei limiti a lui confacenti e secondo il contributo lavorativo che egli sia in grado di dare (Cass. Civ. Sez. I sent. n. 18451 del 8 giugno 2022). Come già evidenziato la ricorrente è affetta da handicap grave ed è invalida al 100%. Quindi in tale ottica, normativa e giurisprudenziale, per la

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ricorrente affetta da handicap grave sussisteva un necessario e doveroso intervento assistenziale permanente, continuativo e globale da parte del genitore, a prescindere dalla circostanza che nei fatti il padre non abbia voluto continuare a adempiere ai propri obblighi.

11.4. Da un lato l'accertamento è rigoroso, come sostenuto dalla Cassazione che, pur confermando un orientamento sempre più severo nell'accertamento della dipendenza economica, ha affermato che "il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va comunque considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile" (Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 28 aprile 2025, n. 11190).

Tuttavia, la Cassazione (Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 28446/2023), per quanto qui di rilievo, ha affermato che l'obbligo di mantenimento dei figli minori, cui sono equiparati, come su detto, i maggiorenni con grave inabilità, spetti primariamente e integralmente ai loro genitori,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

pertanto, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. In sostanza l'obbligo è sicuramente previsto.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

11.5. Nel caso in esame il genitore aveva il dovere di provvedere e ne aveva i mezzi, percependo una pensione. E contestualmente la non autosufficienza economica dell'interessata all'epoca del decesso era sicuramente sussistente. L'interessata non aveva altri redditi, se non quelli di natura assistenziale, quali la pensione di inabilità e l'accompagnamento, e proprio in tale contesto ha potuto aderire al "progetto vita indipendente" di Viterbo, che ammetteva le domande solo per chi fosse in possesso della certificazione ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3 e avesse una disabilità non determinata da cause di invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

12. L'evidenza fattuale con indubbi risvolti giuridici, perciò, può essere così riassunta, dal

momento che il padre era obbligato ai sensi di legge: sussisteva un obbligo di mantenimento a carico del genitore ex art. 316 bis c.c.. A parere di questo Giudice, nella valutazione *incidenter tantum* al solo fine di decidere la controversia, la mera assenza dei dovuti versamenti periodici (mantenimento), che il padre aveva sospeso rifiutandosi di continuare ad adempiere, non esclude il diritto della figlia e l'obbligo del padre, come previsto dal Codice civile. Visto che la figlia non percepiva altro reddito, al netto di quello di natura assistenziale da non considerare a questi fini, la circostanza dell'obbligo al mantenimento, pur non adempiuto, va a configurare il requisito di legge della vivenza a carico, per ottenere la pensione di reversibilità; risulta peraltro che il sig. YY aveva reddito, essendo titolare di pensione ordinaria diretta -iscrizione numero 11423837 concessa con decreto ministeriale e liquidata sulla base di 30 anni utili di servizio a decorrere dal 1998 per dispensa- come si evince dal provvedimento INPS in atti.

L'inadempimento del padre al mantenimento non può riverberare effetti negativi sulla figlia maggiorenne inabile, che pur aveva tentato la via giudiziale per

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ottenere il decreto del Presidente del Tribunale, quale titolo esecutivo, ex art 316 bis c.c., senza riuscire ad ottenere in tempo un risultato favorevole, ormai purtroppo non più percorribile.

13. Tutto ciò premesso e considerato, il ricorso è accolto, sussistendo il requisito giuridico della vivenza a carico del *de cuius* al momento del decesso del padre, atteso che il mantenimento obbligatorio doveva sussistere e l'interessata, quindi, era a carico del padre, benché inadempiente, non avendo altre entrate se non quelle assistenziali, come su specificato. Conseguentemente è riconosciuto il diritto della ricorrente XX alla pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro.

14. Per l'effetto l'INPS è condannato a corrispondere alla ricorrente la pensione di reversibilità, nella quota spettante, nonché i ratei arretrati a decorrere dalla data del decesso del padre, con interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria, limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi (Corte dei conti con sentenza n. SSRR/10/2002/QM, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Le spese sono compensate per la novità e particolarità della questione. Nulla per le spese del giudizio, stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica

Dichiara la contumacia dell'INPS.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 luglio 2026.

Il giudice

Cons. Alessandra Sanguigni

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.07.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
14.07.2026 10:54:24
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03